



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la definizione del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 33 del 2013*”;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante “*Disposizioni urgenti per il Piano Casa*”;

VISTO l’articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2026, concernente il Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale;

VISTO l’articolo 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2026, secondo il quale, al comma 1, “*Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e può nominare un sub-commissario. L’incarico del sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario straordinario. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito il compenso del Commissario straordinario e del sub-commissario, anche in deroga all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per il Commissario e per il subcommissario in misura non superiore al sessanta per cento del compenso del Commissario. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì individuate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Commissario straordinario rispetto agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui all’articolo 2, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 386.000 euro per l’anno 2026 e a 661.714 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026 e 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il comma 2 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, secondo il quale “*Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale*”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, laddove prevede che “*Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al comma 1, il Commissario straordinario avvia, mediante i poteri al medesimo attribuiti ai sensi del comma 2, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale*”, secondo le modalità stabilite dallo stesso comma 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, secondo il quale “*Il Commissario straordinario, con propria ordinanza, dispone che la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, individuati, in ragione della relativa complessità, dalla Cabina di monitoraggio su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenga secondo le (...) procedure*” ivi indicate;

VISTO, inoltre, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, secondo cui “*Per la gestione amministrativa dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e due di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a euro 372.886 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO, altresì, il comma 8 del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si avvale, nei limiti della dotazione di cui al comma 9, della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. (...). Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.”;*

VISTO il comma 9 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, secondo il quale *“Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la stipula di eventuali convenzioni e la nomina di esperti per lo svolgimento dell'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo affidata, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, (...). Agli esperti di cui al primo periodo è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato”,* in cui confluiscono le risorse di cui al medesimo articolo 3;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, da ultimo, il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, che prevede che *“Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, è istituita la Cabina di monitoraggio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dall'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. La partecipazione alla cabina di monitoraggio non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali, le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4 e verifica il grado di attuazione degli interventi. A tale scopo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce periodicamente alla Cabina di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2”*;

VISTA la nota n. 18427 del 29 maggio 2026, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la nomina dell'arch. Felice Squitieri a Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi, ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, in considerazione del relativo profilo professionale *“coerente con la natura e le finalità dell'incarico, avuto riguardo alle competenze maturate nel coordinamento amministrativo, nella gestione di procedure complesse, nel monitoraggio di programmi pubblici e nel raccordo istituzionale tra amministrazioni e soggetti attuatori”*;

VISTO il *curriculum vitae* dell'arch. Felice Squitieri;

VISTA la dichiarazione dell'arch. Felice Squitieri, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'espletamento dell'incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all'insussistenza di cause di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, anche di parenti e affini;

VISTA la dichiarazione resa dall'arch. Felice Squitieri sul rispetto dei limiti retributivi, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dell'arch. Felice Squitieri a Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2026, fino al 31 dicembre 2027;

RITENUTO, altresì, di procedere alla costituzione della struttura di supporto del Commissario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario)

1. L'arch. Felice Squitieri è nominato Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66.
2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto ed avrà termine il 31 dicembre 2027.
3. Il Commissario straordinario può essere revocato in qualsiasi momento con le medesime modalità previste per la nomina.

ART. 2

(Poteri e compiti del Commissario straordinario)

1. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Commissario straordinario svolge i compiti e le funzioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026. In particolare, entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, per la realizzazione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, il Commissario straordinario provvede:
 - a) ad avviare, mediante i poteri al medesimo attribuiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale;
 - b) a predisporre e pubblicare apposito avviso per la segnalazione, da parte degli enti e delle amministrazioni competenti, dell'elenco degli immobili non redditizi e non in uso, corredata dalla manifestazione di interesse a destinarli a progetti di recupero e riconversione nel settore dell'edilizia sociale;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) ad acquisire, nell'ambito della predetta procedura di ricognizione, l'elenco degli immobili inseriti nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
 - d) a definire, sulla base delle predette informazioni, ferme restando eventuali verifiche istruttorie, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026, l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2026 nonché uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori.
3. Il Commissario straordinario svolge, altresì, funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti.
 4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
 5. Il Commissario straordinario, qualora emergano situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, ha l'obbligo di astenersi.

ART. 3

(Costituzione della struttura di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2026, è costituita una struttura di supporto di cui il Commissario straordinario si avvale per la gestione amministrativa dei compiti assegnati, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura di supporto opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

ART. 4

(Dotazione di personale)

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e due di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
4. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

ART. 5

(dotazione strumentale)

1. Il Commissario straordinario opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6

(Nomina del sub-commissario)

1. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario il cui incarico avrà la durata massima non superiore a quella del Commissario straordinario.
2. Il sub-commissario può essere revocato in qualsiasi momento con le medesime modalità previste per la nomina.

ART. 7

(avvalimento)

1. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.

ART. 8

(Esperti e convenzioni)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può stipulare eventuali convenzioni e nominare esperti per lo svolgimento dell'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo affidata.
2. Agli esperti di cui al comma 1 è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

ART. 9

(compenso del Commissario e del sub-commissario)

1. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, spetta, per l'anno 2026, un compenso, a carico della finanza pubblica, pari a euro 181.800,80 lordi, oltre IVA e cassa di previdenza se dovute, e, per l'anno 2027, un compenso, a carico della finanza pubblica, pari a euro 311.658,53 annui lordi, oltre IVA e cassa di previdenza se dovute.
2. Al sub-commissario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2026, in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per lo svolgimento dell'incarico spetta un compenso a carico della finanza pubblica in misura pari al sessanta per cento del compenso del Commissario.
3. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario e al sub-commissario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 10

(Oneri)

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 del presente provvedimento, pari a euro 386.000 per l'anno 2026 e a euro 661.714 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026 e 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente provvedimento, pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a euro 372.886 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8 del presente provvedimento, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, gestita in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cui confluiscono le risorse previste nei precedenti commi del presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI